

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

Provincia di Monza e Brianza

**CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI PERSONE
PORTATRICI DI HANDICAP E SERVIZI CORRELATI PER IL
PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2019 AL 31 AGOSTO 2020.**

L'anno duemiladiciassette, addì _____ del mese di _____,
nella residenza municipale.

TRA

1) Il Comune di Bovisio Masciago, di seguito identificato come “Comune”,
avente sede in Bovisio Masciago - P.zza O. Biraghi n. 3, C.F.
03959350152, rappresentato da _____, nata a
_____ il _____, con la funzione di Responsabile del Settore Socio
Educativo Culturale;

E

2) _____, di seguito identificata come “Associazione”, con sede a
_____ in via _____ n. _____, C.F. _____, iscritta
al Registro Generale del Volontariato Regione Lombardia _____, nella
persona del _____, nato a
_____ il _____, abilitato
come da delega agli atti, alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE

- il Comune gestisce da diversi anni un servizio di trasporto a favore di
persone disabili, le cui dimensioni sono andate progressivamente
aumentando e i cui servizi sono stati ulteriormente implementati;

- il Comune non è in grado di organizzare e svolgere con proprie risorse materiali, tecniche ed umane adeguate, tutti i servizi richiesti di trasporto a favore di persone disabili;
- in ragione della particolare tipologia del servizio e della natura delle prestazioni si ritiene opportuno e necessario esternalizzare il servizio in oggetto ad apposito soggetto che disponga di mezzi, capacità e risorse in grado di garantire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio, secondo determinati standard gestionali di efficienza e qualità;
- ai sensi Visto il D.L. n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo Settore" e della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" è consentito agli Enti Locali di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia che dimostrino attitudine e capacità operativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Finalità del servizio

Il servizio di trasporto a favore di persone disabili residenti nel Comune di Bovisio Masciago ha per scopo, nel rispetto e in base alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la tutela della persona disabile in modo da assicurare:

- un servizio di aiuto personale a colui che si trovi in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale,
- l'accesso agli edifici pubblici e privati ed ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico,

- il diritto allo studio e l'integrazione nell'ambito scolastico e lavorativo.

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

La convenzione ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto di persone disabili, nei limiti di quei servizi di trasporto che non è possibile svolgere con automezzi ed risorse proprie dell'Amministrazione Comunale o già diversamente organizzati al momento della stesura del presente atto. Il Servizio deve assicurare il quotidiano trasporto delle persone con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, i centri di riabilitazione/rieducazione, i centri diurni per disabili, le strutture socio-sanitarie e le cooperative socio-assistenziali del territorio, luogo di lavoro dei disabili, dall'abitazione di ogni trasportato al luogo di destinazione e viceversa.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire la presenza di un servizio di ambulanza con personale sanitario, a semplice richiesta scritta a cura della Amministrazione, in occasione di manifestazioni di carattere sportivo, culturale e del tempo libero come, a titolo esemplificativo, Festa dello Sport e manifestazioni organizzate dall'Istituzione scolastica.

ART. 2 – Attivazione del servizio

Ogni singolo trasporto deve essere richiesto al Comune da parte dell'utente con individuazione dell'Associazione tra quelle accreditate a cui intende far svolgere il servizio. Competerà quindi ai Servizi Sociali del Comune di Bovisio Masciago l'attività di coordinamento e le direttive da impartire circa i trasporti da effettuare, a cui l'Associazione dovrà dare piena esecuzione.

ART. 3 - Risorse e mezzi

I servizi sopra descritti dovranno essere erogati dall'Associazione secondo le seguenti modalità:

- mediante l'utilizzo di materiali, attrezzature e automezzi omologati, con relativa pedana elettroidraulica per il sollevamento delle carrozelle - copie dei documenti di circolazione dei mezzi utilizzati dovranno essere a disposizione dei Servizi comunali, su richiesta;
- mediante l'impiego di personale volontario che ha effettuato un corso di formazione di 16 ore ed, inoltre, di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 3 L. 266/91 - il personale volontario e non, impiegato nella gestione del Servizio dovrà essere dettagliato in due distinti elenchi, i quali devono contenere, oltre alle generalità anagrafiche, tutte le informazioni necessarie a definire la posizione e l'eventuale qualifica professionale.

In particolare il personale volontario potrà essere impiegato per le prestazioni di accompagnamento, assicurando l'assistenza e la sorveglianza durante il trasporto, le operazioni di aiuto per la salita e la discesa dall'automezzo e l'accompagnamento all'interno dell'edificio del luogo di destinazione e comunque, consegnando la personale disabili a persona adulta di riferimento.

ART. 4 - Assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento di servizio o per cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L'Associazione solleva il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa. A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla stipulazione di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 2.500.000,00= per ogni sinistro.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.

L'Associazione garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e dall'art. 4 co. 6 della Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1.

ART. 5 - Durata

La presente Convenzione ha durata dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020. Prima della scadenza sopraindicata, nel caso l'Amministrazione intenda procedere ad una proroga per un anno della validità dell'Albo, le parti si

impegnano a valutare la possibilità di proroga della presente convenzione per una durata pari a quella originaria.

ART. 6 - Rimborso spese

A fronte del servizio prestato il Comune di Bovisio Masciago si impegna a corrispondere all'Associazione un rimborso spese pari ad € 0,65 al Km. Tale importo tiene conto dei seguenti costi: il consumo carburante, l'obsolescenza mezzi e attrezzature, la manutenzione e il lavaggio automezzi, i compensi a personale non volontario, i rimborsi spese al personale volontario, il telefono, le spese generali di segreteria e d'ufficio, le assicurazioni e le tasse di circolazione e quant'altro ricompreso nella normale gestione dei servizi affidati in forza della presente convenzione.

ART. 7 - Pagamenti

Il Comune di Bovisio Masciago si impegna a liquidare bimestralmente all'Associazione il rimborso spese di cui al precedente articolo, previa presentazione di dettagliata rendicontazione dei trasporti effettuati, indicanti la data, il nominativo del trasportato, la destinazione ed il numero di chilometri percorsi. Verranno rimborsati solo i trasporti effettivamente eseguiti.

ART. 8 - Penalità

L'Associazione, nell'esecuzione dei servizi previsti dalla presente convenzione, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tutti gli obblighi è tenuta al pagamento di una penale, che verrà determinata dal Responsabile del Settore Socio Educativo Culturale, in base ai seguenti livelli:

a) inadempienze lievi (ad esempio: ritardo ingiustificato del trasporto): € 100,00=;

b) inadempienze medie (ad esempio: mancanza dell'accompagnatore se richiesto): € 200,00=;

c) inadempienze gravi (ad esempio: mancanza dell'effettuazione del trasporto): € 350,00=.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Associazione avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dall'Associazione siano ritenute insufficienti, Il Responsabile competente assumerà il provvedimento di applicazione della penale.

L'importo della penale verrà detratto dalle somme dovute all'Associazione per la prestazione del servizio.

ART. 9 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente il foro di Monza.

ART. 10 - Risoluzione

In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli precedenti il contraente può risolvere la convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'altro contraente persista nelle inadempienze rilevate.

E' comunque facoltà del Comune di Bovisio Masciago, richiamato per analogia l'art. 1456 C.C., risolvere la convenzione nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) grave inadempimento dell'Associazione, atto a compromettere il risultato del servizio;
- c) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- d) cessione del servizio a terzi, anche temporaneamente, senza autorizzazione del Comune.

In tal caso l'Associazione nulla potrà pretendere e a nessun titolo dal Comune di Bovisio Masciago, per danni o prestazioni eventualmente effettuate dopo il ricevimento della comunicazione di risoluzione.

ART. 11 – Spese

Tutte le spese relative alla stipulazione e alla registrazione della convenzione sono a carico della Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

PER L'ASSOCIAZIONE
